



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3178 del 2012, proposto da:
Romano Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Ricca e Renato Galassi,
con domicilio eletto in Napoli, piazza Bovio, 33;

contro

Comune di Pomigliano D'Arco, non costituito,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di
Napoli, non costituito;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, non
costituita;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori (A.N.I.Tra.V.), in
persona del Presidente p.t., sig. Mauro Ferri, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Armati, con domicilio eletto presso Silvia Armati in Roma, via Riccardo Grazioli
Lante n. 76 (e pertanto *ex lege* in Napoli, presso la segreteria del Tar Campania);

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 202/PCM del 16/05/2012 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Pomigliano D'Arco, avente ad oggetto il provvedimento di revoca della Licenza di esercizio per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - Servizio di Noleggio con conducente con autovettura, con cui si disponeva l'immediata cessazione dell'attività di n.c.c. condotta con licenza n. 15 dal sig. Romano Gennaro e con cui si disponeva la revoca della licenza n.c.c. n. 15 rilasciata dal Comune di Pomigliano d'Arco in data 27.12.2005; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza n. 1103/12 del 26 luglio 2012 con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione – notificato il 1° e il 2 luglio 2012 e depositato in segreteria il 9 luglio 2012 – il sig. Romano Gennaro ha impugnato, deducendo una pluralità di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il dirigente del Corpo della Polizia Municipale di Pomigliano d'Arco gli ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività di noleggio con autovettura con conducente (N.C.C.), sul rilievo che l'istante «non effettuava le prenotazioni di trasporto e non iniziava e terminava il servizio presso la rimessa

indicata al momento del rilascio della licenza», procedendo contestualmente alla revoca della licenza N.C.C. n.18, con obbligo di consegna della stessa all'Ufficio di Polizia Amministrativa di Pomigliano d'Arco, unitamente ai contrassegni rilasciati per poter svolgere l'attività.

Con ordinanza n. 1103/12 del 26 luglio 2012 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

Con memoria depositata in data 22 novembre 2012 ha spiegato intervento ad *adiuvandum* l'Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori (A.N.I. Tra. V.).

All'udienza pubblica del 7 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'impugnativa è articolata in pluralità di censure, a due delle quali va riconosciuto un decisivo rilievo ai fini dell'accoglimento del ricorso: la prima, già presa in considerazione dal Tribunale in sede di concessione della sospensiva cautelare (cfr. ord. n.1103/2012), relativa alla violazione delle garanzie procedurali sotto il profilo della omessa comunicazione dell'avvio del procedimento e della mancata instaurazione del contraddittorio; la seconda, particolarmente approfondita, nell'atto di intervento del 22 novembre 2012, dall'intervenitrice ad *adiuvandum*, l'Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori (A.N.I. Tra. V.), secondo la quale il Comune di Pomigliano d'Arco avrebbe fatto applicazione, nella vicenda in esame, di una norma – l' "art.3 della l. n.21 del 15 gennaio 1992, riformulato con legge 14/2009 di conversione del D.L. n.207/2008" – non ancora vigente, poiché la sua efficacia applicativa sarebbe stata più volte rinviata.

Quanto al primo aspetto, il Collegio osserva che l'amministrazione ha del tutto omesso, nel caso di specie, di porre in essere il procedimento sanzionatorio espressamente disciplinato dall'art.28 del "Regolamento comunale per il trasporto

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente con autovettura”, a mente del quale «i procedimenti di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione sono intrapresi a seguito di rapporti redatti dagli organi di vigilanza...Gli accertamenti effettuati, che prevedono la sanzione della sospensione o revoca dell’autorizzazione, devono essere contestati o notificati tempestivamente al titolare, questi può far pervenire, entro i successivi quindici giorni, all’ufficio comunale competente proprie memorie difensive».

Tale omissione, incidendo sulle garanzie procedurali previste a favore del titolare dell’autorizzazione, ha sicuramente determinato l’illegittimità della sanzione irrogata.

Quanto al secondo aspetto, il Collegio rileva preliminarmente che il servizio di noleggio con conducente appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell’utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; in particolare, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

La materia è disciplinata dalla legge-quadro n. 21 del 1992, modificata dall’art. 29, comma 1 - *quater*, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 conv. nella legge 27 febbraio 2009 n.14, con disposizioni – secondo quanto osservato sia dalla difesa del ricorrente che dell’associazione interventrice – non ancora in vigore alla data di adozione del provvedimento gravato.

Il riferimento è, in particolare, alla modifica dell’art. 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, mercé l’aggiunta del comma: «la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato

l'autorizzazione», modifica "sospesa", in un primo momento, fino al 30 giugno 2009 (art. 7 - *bis*, d.l. n. 5/2009, introdotto dalla legge di conversione n. 33 del 9 aprile 2009, nel testo originario).

Detto termine è stato dapprima prorogato al 31 dicembre 2009, dall'art. 23, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e quindi, al 31 marzo 2010, dall'art. 5, comma 3, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25. Successivamente, l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 40/2010, ha stabilito che "Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi".

In particolare, il termine del 31 dicembre 2012 è stato fissato dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, mentre il termine precedente, stabilito dall'art. 11, comma 4, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14, era stato fissato al 30 giugno 2012 (cfr. TAR Lazio Roma, 4 settembre 2012, n.

7516, che ha sollevato la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea).

In definitiva, per quel che qui mette conto di evidenziare, al momento in cui è stato adottato dal Comune di Pomigliano d'Arco il provvedimento sanzionatorio impugnato, è stata richiamata – e ne è stata fatta conseguentemente applicazione – una disposizione (il testo “novellato” dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) non (ancora) in vigore, cosicché l'atto qui gravato è sicuramente affetto dal denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

Dall'accoglimento del gravame consegue l'annullamento dell'atto gravato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo quanto al rapporto processuale tra la parte ricorrente e il Comune intimato.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese nei confronti del soggetto intervenore ad *adiuvandum*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Pomigliano d'Arco al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €2.000,00# (euro duemila/00#).

Nulla per le spese riguardo all'Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori (A.N.I.Tra.V.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)